

3) *La Repubblica francese supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2012 — Jackson International/UAMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

(Causa T-60/10) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo ROYAL SHAKESPEARE — Marchio comunitario denominativo anteriore RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY — Motivi relativi di nullità — Marchio notorio — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di associazione — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore**»]

(2012/C 250/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG (Graz, Austria) (rappresentanti: H.-G. Zeiner e S. Di Natale, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Royal Shakespeare Company (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: C. Barnett, sollicitor, e S. Malynicz, barrister)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2009 (procedimento R 317/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la The Royal Shakespeare Company e la Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2012 — Laboratoire Garnier/UAMI (natural beauty)

(Causa T-559/10) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo natural beauty — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 250/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Garnier et Cie (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente R. Dissmann e A. Steegmann, poi R. Dissmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 971/2010-1), relativa alla registrazione del segno figurativo natural beauty come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Laboratoire Garnier et Cie è condannato alle spese.

(¹) GU C 38 del 5.2.2011.

Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — Interspeed/Commissione

(Causa T-587/10) (¹)

[«**Responsabilità extracontrattuale — Relazioni esterne — Bando di gara pubblicato dall'AER riguardante lavori presso il valico di frontiera di Preševo (Serbia), il finanziamento di tali lavori e altri provvedimenti connessi — Assenza del nesso di causalità**»]

(2012/C 250/24)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Holding kompanija Interspeed a.d. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: avv. M. Bošnjak)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e B. Rous, agenti)

Oggetto

Domanda diretta al risarcimento dei danni asseritamente provocati da lavori realizzati presso il valico di frontiera di Preševo (Serbia) conformemente ad un contratto finanziato dall'AER.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Holding kompanija Interspeed a.d. supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 89 del 19.3.2011.

**Sentenza del Tribunale 10 luglio 2012 — Clorox/UAMI —
Industrias Alen (CLORALEX)**

(Causa T-135/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CLORALEX — Marchi nazionali denominativi anteriori CLOROX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 250/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: The Clorox Company (Oakland, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Chaudri, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Industrias Alen SA de CV (Nuevo León, Messico) (rappresentante: J. Astiz Suárez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 dicembre 2010 (pratica R 521/2009-4), relativa ad una procedura d'opposizione tra The Clorox Company e la Industrias Alen SA de CV.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 16 dicembre 2010 (pratica R 521/2009-4), è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da The Clorox Company.

- 3) La Industrias Alen SA de CV supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 152 del 21 maggio 2011.

**Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2012 — Ungheria/
Commissione**

(Causa T-37/11) (¹)

[«**Ricorso di annullamento — Strumento temporaneo destinato a finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere (strumento Schengen) — Contributo in favore dell'Ungheria per il periodo 2004-2006 — Recupero di una parte dell'importo versato — Atto impugnabile — Irricevibilità**»]

(2012/C 250/26)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér, K. Szíjjártó e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e F. Coudert, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della nota di addebito n. 3241011280 emessa dalla Commissione il 28 ottobre 2010 a seguito dell'invio all'Ungheria del rapporto finale relativo alla liquidazione dei conti dello strumento Schengen riguardante gli aiuti versati all'Ungheria durante il periodo 2004-2006

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.

(¹) GU C 95 del 26.3.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2012 — Hamas/
Consiglio**

(Causa T-531/11) (¹)

[«**Ricorso di annullamento — Misure restrittive destinate a combattere il terrorismo — Litispendenza**»]

(2012/C 250/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Damasco, Siria e Gaza, territorio della Striscia di Gaza) (rappresentante: avv. L. Glock)